

PROVINCIA DI MANTOVA

DETERMINAZIONE nº 1.178 - 2006



ACQUE - SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Proponente:

P.O. ACQUE E SUOLO

ING. SANDRO BELLINI

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE DENOMINATO "DUGALE COGOZZO" DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE (SERVIZI IGIENICI) PROVENIENTI DALL'INSEDIAMENTO DELLA DITTA SADEPAN CHIMICA SRL SITO IN VIALE LOMBARDIA, 29 NEL COMUNE DI VIADANA.



PROVINCIA DI MANTOVA

DEL SETTORZO ACQUE SUO DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE, IN DATA OR OCO GOG ALLE ORE ALSO PROVVEDE A NOTIFICACE NELLE MANI DEL SIG. SPATA LUCA LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO, N. 1 COPIA CONFORME DELL'AUTORIZZAZIONE PERT, U. 1178... DEL 23 05 06.

IL RIGEYENTE

IL FUNZIONARIO

Attesto che la presente copia composta da N.5 fogli, è conforme all'originale conservato presso il Servizio Acque e Suolo – Protezione Civile della Provincia di Mantova.

Mantova, li 23/05/2006

Funzionario Politici Responsabile del Servizio Acque e Suolo – Protezione Civile PROTOCOLLO

Nº 366

0 6 GIV. 2006

INGRESSO

IL RESPONSABILE

Premesso che il Signor Bertola Roberto, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Sadepan Chimica S.r.l., con sede legale ed insediamento produttivo in Viale Lombardia, 29 nel Comune di Viadana, ha presentato in data 29/09/2003 alla Provincia di Mantova domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale denominato "Dugale Cogozzo" delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento in oggetto;

viste le integrazioni presentate dalla Ditta Sadepan Chimica in data 01/09/2005;

richiamata la precedente autorizzazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio Acqua e Suolo – Protezione Civile della Provincia di Mantova con Determinazione N. 1014 del 11/08/2000, con la quale la Ditta Sadepan Chimica S.r.l. veniva autorizzata allo scarico in corso d'acqua superficiale denominato "Dugale Cogozzo" delle acque reflue domestiche dell'impianto di trattamento dei reflui dei servizi igienici posti in prossimità dell'accesso automezzi (sistema di depurazione n. 1) di pertinenza dell'insediamento in oggetto;

richiamata la certificazione EMAS n. l-000034 del 20/05/2003 (validità al 31 dicembre 2005) trasmessa con nota del 06/10/2003 e pervenuta alla scrivente Amministrazione in data 08/10/2003, in base alla quale la Ditta Sadepan Chimica risulta autorizzata, in virtù dell'art. 18 commi 1, 2, 3, 4, 5 della L. 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni;

dato atto a riscontro della documentazione presentata dalla Ditta Sadepan Chimica in data 02/01/01 e 10/07/2003 è stata attestata l'ottemperanza delle prescrizioni di cui alle lettere c) e d) della Determinazione n. 1014 del 11/08/2000;

ritenuto necessario, in virtù delle nuove previsioni contenute all'art. 8, comma 5, del R.R. 3/06, provvedere all'emanazione di un provvedimento autorizzativo stabilendo di disporre altresì che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale 3 del 24/03/2006 gli scarichi autorizzati col presente provvedimento vengano adeguati alle disposizioni del regolamento medesimo;

vista la parte terza del D.L.vo n° 152 del 03/04/06 recante "Norme in Materia Ambientale";

visto il Regolamento Regionale N. 3 del 24/03/06 recante "Disciplina e regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n° 26":

vista la D.G.P. n. 352 del 16/12/2005 recante: "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale e in falda":

vista la D.G.R. n° 2244 del 29/03/06 con cui si approva il Programma di Tutela e Uso delle Acque;

dato atto che, sulla base della documentazione disponibile, l'area sulla quale insiste lo scarico di cui si tratta risulta a tutt'oggi non servita da pubblica fognatura;

vista la L. 61/94 recante: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente":

vista la L.R. 16 del 14/08/1999 recante "Istituzione dell'A.R.P.A.";

considerato, sulla base della documentazione presentata ed acquisita, quanto segue:

- l'impianto di trattamento n. 1 ha una potenzialità di 8 A.E. con BOD₅ pari a 60 gr/ab/g;

- l'insediamento di cui trattasi dà luogo ad uno scarico di reflui rientranti nella categoria "acque reflue assimilate alle domestiche", ai sensi dell'art. 74 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 5 comma 1 del R. R. n° 3 del 24/03/06;
- il corso d'acqua recettore dello scarico non ha portata naturale nulla per un periodo superiore a 120 giorni in un anno idrologico medio ed appartiene alla rete idrica consortile:
- l'area sulla quale insiste lo scarico è classificata non vulnerabile all'inquinamento

visto il parere favorevole espresso con nota prot. nº 57768 in data 14/04/06 dal Responsabile del Servizio Territorio ed Attività Integrate dell'A.R.P.A. - Dipartimento di

richiamato il provvedimento del Dirigente dell'Area Ambientale prot. n. 92028 del 29/12/05 d'attribuzione allo scrivente dell'incarico sulla posizione organizzativa denominata "Acque e Suolo - Protezione Civile";

dato atto che sono state regolarmente seguite le procedure per l'assunzione del presente provvedimento;

AUTORIZZA

la Ditta Sadepan Chimica S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, per un periodo di anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, a recapitare nel corpo idrico superficiale denominato " Dugale Cogozzo" lo scarico terminale delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dal sistema di depurazione n. 1 che tratta le acque dei servizi igienici posti in prossimità dell'accesso automezzi di pertinenza dell'insediamento sito in Viale Lombardia n. 29 nel Comune di Viadana, con le seguenti modalità e prescrizioni:

- a. accessibilità per il campionamento da parte della autorità competente per il controllo dei punti assunti per la misurazione;
- b. manutenzione e controllo della funzionalità del pozzetto di prelievo fiscale delle acque reflue assimilate alle domestiche, indicato "1" nell'estratto della planimetria generale dello stabilimento (Dis. n. A. 7980.P.01.00.05 del 09/08/2005 in scala 1:500);
- c. comunicazione preventiva di qualsiasi modifica da apportare agli scarichi e al loro processo di formazione o all'eventuale apertura di nuove bocche di scarico, nonché di tutti gli elementi che possano in futuro incidere sulla presente autorizzazione:
- d. adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi;
- e. divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento rispetto a quanto dichiarato e comunque ai valori limite di emissione di cui alla presente autorizzazione:
- f. immediata comunicazione all'autorità competente al controllo di eventuali anomalie dell'impianto;
- g. manutenzione e controllo della funzionalità del contaore di funzionamento delle pompe di sollevamento; sull'apposito quaderno di esercizio impianto dovranno essere trascritte settimanalmente le ore di funzionamento;
- h. manutenzione e controllo della funzionalità del sistema di allarme installato sugli organi in movimento relativi a sollevamento, ossigenazione e ricircolo fanghi allo scopo di comunicare, in tempo reale, la fermata per guasti, ecc..., al personale incaricato della gestione dell'impianto di depurazione;

- i. controllo periodico di tutte le caratteristiche idrauliche, chimico fisiche, biologiche del liquame da depurare, che influiscono sul funzionamento dell'impianto; analogo controllo dovrà essere effettuato per l'effluente depurato. Si ritiene utile che vengano compiuti controlli, almeno per i parametri più importanti, nei punti intermedi del processo ove ciò sia tecnicamente possibile;
- j. annotazione dei dati rilevati nei controlli analitici periodici su appositi quaderni di esercizio impianto con l'indicazione dell'ora e della data alle quali le misure si riferiscono, del punto di prelievo (se si tratta di analisi), del parametro cui la misura si riferisce e del valore relativo; tali quaderni devono essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione all'impianto;
- k. entro il 13/04/2009, cioè entro tre anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 3 del 24/03/2006, gli scarichi autorizzati col presente provvedimento dovranno adeguarsi alle disposizioni del regolamento medesimo. A tal fine:
 - entro 1 anno dalla data di notifica del presente provvedimento, dovrà essere presentato alla Provincia il progetto per l'adeguamento dello scarico alle suddette disposizioni;
 - entro il 13/04/2009 dovranno essere realizzate le opere di adeguamento.
- Lo scarico dovrà rispettare il valore limite di emissione per i solidi sedimentabili pari a 0,5 ml/l.
- La presente autorizzazione potrà essere modificata o revocata, previa diffida, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.
- La presente autorizzazione sarà inoltre revocata nel caso in cui il contenuto inquinante delle acque scaricate a monte di ogni trattamento depurativo non sia compresa nei parametri di cui alla tabella 1 dell'allegato B del R. R. n° 3 del 24/03/06, ovvero nel caso in cui vi sia un peggioramento delle caratteristiche dell' acqua approvvigionata per i parametri che non rientrano tra quelli della tabella 1 suddetta.
- Entro i 12 mesi successivi al rilascio della presente autorizzazione allo scarico i Servizi competenti dell'A.R.P.A. Dipartimento di Mantova effettueranno i rilievi, gli accertamenti ed i controlli, ivi compresi i prelievi e le successive analisi dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione di Legge, con oneri a carico del richiedente l' autorizzazione.
- La presente autorizzazione non sostituisce i pareri e/o le autorizzazioni rilasciati dagli Enti responsabili della valutazione della compatibilità idraulica del manufatto e dello scarico oggetto del presente provvedimento, per i quali dovrà essere rivolta apposita istanza.
- L'autorizzazione rilasciata col presente provvedimento revoca e sostituisce qualsiasi precedente autorizzazione allo scarico, rilasciata in forma tacita od espressa.

Mantova li 23 05 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dott. Ing. Sandro Bellini)

